

PARTE 1

IL QUADRO DI RIFERIMENTO:

NORME E PRINCIPI

PAGINA BIANCA

LA NORMATIVA

La normativa di riferimento è:

- Il Decreto del Presidente della Repubblica numero 617 del 31 luglio 1980: “Ordinamento, controllo e finanziamento degli Istituti di Ricovero e cura a Carattere Scientifico (art. 42, settimo comma della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833)”;
- Decreto Legislativo numero 269 del 30 giugno 1993: “Riordinamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, a norma dell'articolo 1, comma 1 lettera H) della legge 23 ottobre 1992, numero 421”;
- Decreto Legislativo numero 502 del 30 dicembre 1992: “riordino della disciplina in

materia sanitaria, a norma dell'articolo 1

della legge 23 ottobre 1992, numero 421”;

- Decreto Legislativo numero 517 del 7 dicembre 1993: “Modificazioni al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, numero 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- Documento congiunto del Ministero per la Salute e del Ministero per l'Economia del 1996: “Percorso metodologico per l'introduzione della contabilità economico – patrimoniale degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico” redatto dal Gruppo di Lavoro Interministeriale costituito con Decreto Dirigenziale del 5/01/1996 registrato alla

Ragioneria Centrale c/o il Ministero della Sanità il 19/01/1996;

- Il Decreto Interministeriale del 3 Settembre 1997: “Approvazione dello schema di Bilancio degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico”;
- Circolare numero 73 del 25 ottobre 1998 del Ministero della Salute;
- Legge numero 258 del 31 Luglio 1997: “Conversione in Legge del Decreto Legge 19 Giugno 1997, n. 171, recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico”;
- Decreto Legislativo numero 312 del 19/07/1998: “Disposizioni per l’introduzione dell’Euro nell’ordinamento nazionale, a

norma dell'articolo 1, comma 1, della legge

17 dicembre 1997, n. 433”;

- Decreto Legislativo 229 del 19/06/1999:

“Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della

legge 30 novembre 1998, n. 419”;

- Decreto Legislativo numero 286 del 30 luglio

1999: “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art.

11 della legge 15.03.97, n. 59”;

- Deliberazione numero 516 dell'8 settembre

1999: “Approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità”;

- Decreto Legislativo numero 165 del 30 marzo 2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Decreto del presidente della Repubblica 13 Febbraio 2001, n. 213 "Regolamento di semplificazione del procedimento per il Finanziamento della Ricerca Corrente e Finalizzata svolta dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con Personalità Giuridica di Diritto Pubblico e Privato (n. 38, allegato 1, Legge n. 59/1997)".

A questo si aggiungono le norme specifiche delle disposizioni generali sulla redazione del bilancio e, laddove mancati, i principi contabili elaborati dalla Commissione Nazionale dei Dottori

Commercialisti e Ragionieri, nonché, soprattutto per i criteri di impostazione generale, alcuni confronti con i principi contabili internazionali IASC (International Accounting Standard Committee), anche in relazione all'attuale peculiare situazione italiana di evoluzione dei principi nazionali: l'Organismo Italiano di Contabilità infatti è stato oramai da tempo incaricato di verificare e dettare indirizzi per l'adozione dei nuovi principi internazionali IAS, che saranno in vigore dall'1/1/2005.

IL BILANCIO: DEFINIZIONE

Il Bilancio dell'Ente IFO, inteso come rendiconto delle operazioni di gestione relative ad un definito periodo amministrativo, è riferito all'esercizio 2003, e coincide con l'anno solare.

Il suo scopo è di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico dell'esercizio. È uno strumento informativo di dati patrimoniali, finanziari ed economici dell'Ente in condizioni di normale funzionamento e non in situazioni particolare quali ad esempio la cessione o la liquidazione.

È redatto e reso pubblico in conformità alle disposizioni di legge ed ha per destinatari chiunque abbia interesse a leggerlo; è il documento che permette anche una valutazione dell'operato della Direzione che, attraverso di esso, rende conto dei propri risultati.

Così è stato inteso il bilancio di esercizio 2003 non soltanto per aderenza al Codice Civile, ma anche per concorde espressione dei principi

contabili internazionali IAS (International Accounting Standards) e IASC (International Accounting Standards Committee) e dei principi contabili nazionali emanati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e Ragionieri.

PRINCIPI DI REDAZIONE, CRITERI DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE


La redazione del presente bilancio si è ispirata ai dettami desumibili sia dal Codice Civile che dai citati principi contabili, nazionali ed internazionali.

La particolarità dell'Ente ha richiesto un attento esame e un'accurata selezione dei principi contabili al fine di rispondere al duplice scopo di:

- Chiarire il contesto di riferimento (norme e principi) in cui inquadrare il bilancio di un

Ente pubblico redatto quanto più possibile secondo normative di provenienza “privatistica” (sebbene, e di seguito lo si vedrà nello specifico, alcune distinzione non possano essere mai separate);

- Operare le scelte necessarie per contemperare l'esigenza di chiarezza e “funzionalità” del bilancio (come detto, per la programmazione, il controllo, l'analisi, ecc.) con la sua rappresentatività di un documento ufficiale volto a rappresentare con chiarezza il Risanamento economico dell'Ente. Per queste ragioni l'attenzione si è concentrata sui principi esposti in tabella e di seguito dettagliata:



PRINCIPI FONDAMENTALI (O CLAUSOLE
GENERALI)

I principi fondamentali, o clausole generali, sono indicati dall'articolo 2423, ove si stabilisce che il bilancio deve esser redatto con *chiarezza* e deve rappresentare in modo *veritiero* e *corretto* la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio.

Al 2423 si può ricondurre anche l'articolo 2217 ove si dispone che il bilancio deve "*dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite*".

Gli altri principi generali di redazione del bilancio vengono enunciati all'articolo 2423bis. Esso stabilisce l'osservanza dei seguenti principi:

1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo *prudenza* e nella prospettiva della *continuazione* dell'attività;
2. si possono indicare esclusivamente gli *utili realizzati* alla data di chiusura dell'esercizio;
3. si deve tener conto dei *proventi e degli oneri di competenza* dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4. si deve tener conto dei *rischi e delle perdite di competenza* dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere *valutati separatamente*;
6. i *criteri di valutazione* non possono essere modificati da un esercizio all'altro;

MODIFICA AI CRITERI DI VALUTAZIONE DA UN
ESERCIZIO ALL'ALTRO (CONTINUITA' O
COSTANZA DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI E DEI
CRITERI)

Quanto a tale ultimo principio e con specifico riferimento alle modifiche intervenute nel bilancio 2001, si precisa che la rideterminazione separata e distinta del risultato di esercizio 2001 ha consentito la predisposizione del bilancio 2002 senza alcuna necessità di modificare i principi contabili precedentemente applicati.

Il 2003 pertanto prosegue nella serena applicazione del criterio della continuità.

FINALITA' DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Secondo la normativa civile il bilancio di esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. La sua finalità è quella di *rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il suo risultato economico.*

Tale principio fondamentale, o clausola generale, è indicata dall'articolo 2423 Cod. Civ., e può essere perseguita solo se i bilanci vengono redatti secondo logiche puramente conoscitive e con funzioni di oggettiva informazione.

A tale fondamentale principio si è uniformata, infatti, la redazione del bilancio 2003 degli I.F.O.

Il medesimo principio, è espresso sia nella Relazione Ministeriale al Decreto Legislativo 127/91